

più bisogno di vettovaglie; prega Venezia di agevolarne l'esportazione da' suoi domini; manda Bartolomeo vescovo di Grosseto.

Data presso Civitavecchia, a. 3 del pont., (*V. non. Maii.*).

10. — 1283, ind. XII, Ottobre 5. — c. 250. — Parte del maggior consiglio che ratifica e vuol eseguita la seguente convenzione, negoziata da Michele Doro e Marco Bembo fra Marino Morosini conte di Ossero e gli abitanti di quell'isola. Il conte avrà 800 lire di piccoli all'anno sul prodotto delle condanne, le quali si esigeranno dal comune, che pagherà il conte in rate semestrali; a costui si pagheranno 700 lire all'anno, a 27 denari il grosso, per le regalie del doge; il comune avrà tutti gli altri redditi della contea. Il conte e gli isolani eleggeranno, e il primo confermerà i giudici ogni sei mesi; gli abitanti forniranno le carni al conte viaggiante per l'isola; gli abitanti di Cherso gli assegneranno un orto per gli erbaggi; gl'isolani gli pagheranno metà delle galline di quest'anno; egli rinunzia a tutte le angherie dovutegli, nè potrà esigere che il trasporto di sua persona da e per Venezia. Tutte le questioni tra il conte e gli isolani, portate davanti al doge fino ad oggi, restano sopite; ciò vale per le sole denunziate al Doro e al Bembo, che sono quelle con Budissa, coi fratelli e nipoti di Crena Permane, con Calua ed Androsio di Ossero, con Drasegna, Bochina, Bertolo, Giovanni *del visconte* e Pietro Regine di Ossero. Il comune pagherà i giudici come stabiliranno il conte e gli ottimati; se il comune non provvederà, la cosa resterà *in suo iudicatu*. Cerra de Permane e il comune eleggeranno quattro arbitri ciascuno, i quali col conte giudicheranno a maggioranza la loro lite. Il conte co'suoi giudici definirà dei delitti e delle questioni insorte ne' sei mesi dopo il suo arrivo nell'isola. Esso percepirà entro sei mesi il *banno* sui delitti passati, dei quali fu fatto accomodamento. I pagamenti dovuti al conte, come al principio, decorreranno dallo scorso S. Michele, sotto pena del terzo, prestandosi fede al semplice suo asserto. — Il doge Giovanni Dandolo fece apporre alla presente, fatta in Venezia, la sua bolla.

V. LIUBIĆ, *Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium*, 1, 136.

1286, Settembre 27. — V. 1306, Luglio 28.

11. — (1289), Settembre 13. — c. 123. — Bolla piccola di Nicolò IV papa. Ricorda la facoltà data al vescovo di Castello d'assolvere i veneziani incorsi nella scomunica per aver avuto commercio coi siciliani sudditi di re Iacopo figlio di Pietro d'Aragona; ed ora, ad istanza del doge, concede che si riprenda il traffico fra i due popoli, non però di merci utili in guerra, e pur che Venezia si astenga dal favorire in altro modo la Sicilia.

Data a Rieti, a. 2 del pont., (*id. Sept.*).

1290, Novembre 21. — V. 1312, Giugno 2.

12. — 1293, Luglio 29. — c. 161 t.^o — Adolfo imperatore dei romani (*imperator romanorum*) accredita presso il doge Pietro Gradenigo fra' Corrado de Fu-